

RICERCA & SVILUPPO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: IL PROFESSIONISTA DIVENTA UN OBBLIGO

L'Unione Europea chiede, vista la specificità della materia, sia alle imprese che alle pubbliche amministrazioni, di fornirsi di un responsabile per la protezione dei dati personali.

Tale evoluzione provocherà la nascita, all'interno delle singole società o degli enti pubblici, di un ufficio privacy preposto. Laddove il Data Protection officer non sarà nominato, esso verrà individuato nel titolare d'impresa.

La nomina sarà obbligatoria se l'attività principale d'impresa consisterà nel trattamento di dati che richiederà il controllo regolare e sistematico di tutti gli interessati su larga scala oppure se le attività principali dell'impresa riguarderanno il trattamento di dati sensibili. Le imprese riunite in un gruppo o in una rete, potranno nominare un unico responsabile.

Il professionista potrà essere sia un dipendente interno che un consulente esterno. In ogni caso esso dovrà ricevere le risorse economiche necessarie all'espletamento della funzione e dovrà avere accesso libero alle informazioni societarie. Di particolare rilievo sarà l'autonomia decisionale in capo allo stesso che non potrà essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti.

Il regolamento europeo vede il responsabile della protezione dei dati come una diretta interfaccia con il Garante nazionale e con gli interessati: questi ultimi potranno infatti contattarlo per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati e all'esercizio dei loro diritti.

Fondamentale la regolamentazione dei diritti nascenti dalla legge, primo fra tutti il diritto all'oblio e quello alla portabilità dei dati.

Il diritto all'oblio, del quale il nostro studio si è già occupato in più casi, riguarda la possibilità da parte di un soggetto privato, di una impresa o di un ente, di chiedere la cancellazione dei propri dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o trattati oppure quando sia stato ritirato il consenso o non sia stato accolto il trattamento oppure quando la divulgazione sia considerata illecita o inveritiera.

Di particolare rilievo, per il regolamento e la situazione nella quale l'interessato sia un minore e quindi non sia pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento e divulgazione dei propri dati e voglia successivamente eliminarli in particolare dal World Wide Web.

E bene ricordare che il diritto all'oblio non cancella il diritto di cronaca o il dovere legale di fornire dati per finalità di pubblico interesse di ricerca scientifica e storica o per finalità statistiche.

Il diritto opera allorché una società non utilizzi correttamente i dati recuperati e forniti.

È doveroso sottolineare che il regolamento sanziona i trasgressori sino a 20 milioni di euro o, se superiore, al 4% del fatturato annuo nel caso di violazioni.

Consigliamo quindi di fornirsi di codici etici e di certificazioni dei sistemi utilizzati.

Ovviamente sarà codificato anche un risarcimento del danno a carico dell'impresa o del soggetto fornito di deleghe per il trattamento dei dati: da ciò discende che vi potrà essere un formale esonero da responsabilità solo nel caso di dimostrazione che l'evento dannoso non potrà essere in alcun modo imputabile al soggetto.

Ovviamente le sanzioni dovranno essere determinate in concreto, tenendo conto di alcuni parametri di riferimento, tra i quali risultano necessari meccanismi di certificazione e adesioni a codici di condotta.

Cordialmente.

Avv. Riccardo de' Medici

Avv. Giampiero Caruso